

COMUNICATO

Roma, 26 marzo 2025

Si pubblica la presente nota esplicativa elaborata dal Consulente federale Dott. Maurizio Annitto, che si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione.

Oggetto: Polizza calamità naturali ed eventi catastrofici e sport dilettantistico

La legge 213/2023 ha introdotto l'obbligo assicurativo in oggetto, a cui i soggetti interessati dovranno adempiere entro il 31/3/2025.

Con questo comunicato si analizza brevemente il testo di legge ed il decreto attuativo (Decreto Interministeriale 18/2025) di recente pubblicazione, che è entrato in vigore dal 14 marzo 2025, e che disciplina anche la determinazione ed adeguamento periodico dei premi, i massimali e le franchigie, al fine anche di individuare i soggetti interessati.

Assicurati

La normativa in questione definisce come assicurato: "l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile..."

Pertanto, tutti gli enti sportivi dilettantistici che hanno assunto la forma di società di capitali (srl, spa, società cooperative, Imprese sociali...), tenute all'iscrizione al Registro Imprese, ricadono in questa definizione, e di conseguenza nel relativo obbligo.

Al contrario tutti gli Enti che invece sono costituiti in forma associativa (asd/aps), non saranno tenuti a questo nuovo obbligo, pur magari svolgendo delle attività commerciali con l'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIA.

Oggetto della copertura assicurativa

Sono i danni "direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni."

Il Decreto 18/2025 fornisce un puntuale descrizione di tali eventi oggetto di assicurazione.

Beni da assicurare

Anche in questo caso il Decreto 18/2025 dà precise indicazioni su cosa debba essere assicurato; tecnicamente si parla delle “immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa”.

In pratica andranno assicurati:

*i terreni e i fabbricati;
gli impianti e i macchinari;
le attrezzature*

“a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.” (art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 18/2025).

Di conseguenza la copertura deve essere prevista non solo per beni di proprietà, ma anche per quelli in locazione, comodato d'uso...., che per la loro natura siano iscrivibili fra le immobilizzazioni materiali dell'impresa, con la esclusione di quelli già assicurati per lo stesso rischio da soggetti terzi (ad esempio, dal proprietario dell'immobile).

In questo caso per evitare rischi (e le conseguenze di seguito descritte) si suggerisce di richiedere copia della polizza al proprietario (anche soggetto pubblico) dell'impianto ove viene svolta l'attività sportiva, e di sottoporla all'attenzione di un assicuratore di fiducia, per verificarne la sua adeguatezza rispetto alla normativa in questione.

Sanzioni

La norma non fissa sanzioni in caso di mancato adempimento, ma utilizza un deterrente molto incisivo (art.1, comma 102 della Legge n. 213/2023) prevedendo che "Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese..... si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali."

Quindi l'impresa inadempiente, oltre a vedersi negati contributi in caso di eventi calamitosi, si troverebbe nella condizione di non poter accedere potenzialmente a qualsiasi altro tipo di contributo, sovvenzione o agevolazione a valere su risorse pubbliche.

La formulazione, generica “si deve tener conto”, lascia aperta la possibilità che qualsiasi forma di sostegno economico (quindi anche fiscale, contributivo, finanziamenti agevolati...), proveniente da

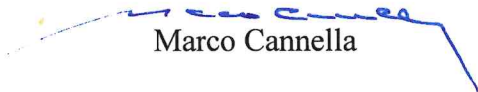
risorse pubbliche possa essere potenzialmente subordinata all'adempimento di tale obbligo assicurativo.

Quest'ultima disposizione rappresenta un forte incentivo all'adeguamento, poiché in caso di calamità naturale un'impresa non assicurata si troverebbe nelle condizioni di dover contare solo sulle proprie risorse, che potrebbero essere non sufficienti per ripartire.

Compagnie assicuratrici

Per ultimo si rammenta che le compagnie assicuratrici (salvo il caso d'immobili abusivi) hanno l'obbligo di contrarre, e dunque di stipulare le polizze di cui sopra.

Tanto si pubblica, ritenendo le informazioni contenute nel presente comunicato di potenziale utilità per gli Affiliati.


Marco Cannella